



Maura Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE DI VARESE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Roberto Del Tredici

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE

Luca Miglierina

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI VARESE  
REVISORE CONTABILE  
ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VARESE

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Brescia, 5 giugno 2020

**Oggetto: Nuove dichiarazioni di intento: necessario scaricarle dal sito**

Come già illustrato in precedenti informative, dal 27 aprile è in vigore il nuovo modello delle dichiarazioni di intento, che differisce dal vecchio sostanzialmente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

Con le norme in vigore da inizio anno la dichiarazione di intento non deve essere più numerata, registrata, conservata e consegnata dall'esportatore abituale al proprio fornitore.

A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 34/2019, ora è previsto che, per fruire del regime di non imponibilità, è necessario che *"l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita Iva del dichiarante nonché l'indicazione dell'ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica"*.

Cosa forse più importante, è che è stato soppresso il periodo che prevedeva che *"la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore ..."*.

Per rendere effettivamente efficace la novità normativa, il Provvedimento AdE del 27/02/2020 ha previsto che, dal 2 marzo, il fornitore dell'esportatore abituale ha la possibilità di **visualizzare nel proprio cassetto fiscale le dichiarazioni di intento di cui risulta destinatario**; dal cassetto fiscale il fornitore ricaverà gli "estremi del protocollo di ricezione", dato questo che deve essere necessariamente inserito in fattura, intendendo per tale obbligo la trasposizione in un campo del file XML.

Nella prassi, l'esportatore abituale è solito ancora inviare per canali informali (ad esempio via e-mail) una copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore, in quanto non esiste nessun alert circa la presenza di un nuovo documento da scaricare.

**Entrando nel cassetto fiscale**, nell'area relativa, si trova un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall'Agenzia; fermarsi a questa pagina web per "copiare" il numero di protocollo ed incollarlo nella fattura può essere non sufficiente per due ordini di motivi.

In primo luogo perché il fornitore potrebbe aver inviato per mail una copia non esatta della dichiarazione di intento trasmessa all'Agenzia.

In secondo luogo perché, nonostante la norma positiva non preveda nessun obbligo di riscontro della dichiarazione di intento, quella sanzionatoria (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) prevede l'**irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione**.

A tale riguardo, ci si chiede come fare a dimostrare il momento in cui il fornitore ha **riscontrato la dichiarazione di intento**.



La “soluzione” sembra essere offerta dalle nuove funzionalità offerte dal cassetto fiscale, posto che, quando si apre la singola dichiarazione di intento, sul file PDF che si genera, compare l’identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.

Tornando alla norma sanzionatoria, la stessa dispone che **il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi**, e quindi **non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione**.

Per esemplificare, si pensi alla seguente ipotesi:

- ddt del 10 maggio,
- dichiarazione d’intento presentata il 5 maggio ma riscontrata il 31,
- data della fattura 31 maggio.

La fattura, seguendo la tesi proposta dalla norma sanzionatoria, dovrebbe esporre l’IVA in quanto la dichiarazione d’intento è stata riscontrata in data successiva alla spedizione della merce.

**Sembra quindi opportuno, se non necessario, stampare la dichiarazione di intento, non appena ricevuta.**

Questa lettura (forse molto prudente) presuppone un chiarimento, posto che appare abbastanza “bizzarro” che una norma sanzionatoria punisca l’omissione di un comportamento che nessuna norma positiva prevede.

Restando a Vostra disposizione per chiarimenti in merito, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Del Tredici studio professionale associato  
un associato